

n. 101-1/2024 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente rel./est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 101-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di: **CECERA SILVIA**, nata a Spoleto (PG) il 15.7.1976, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CCR SLV 76L55 I921E; **CECERA GIORGIO**, nato a Spoleto (PG) il 4.6.1980, residente a Spoleto (PG), Via del Carpentiere n. 1, C.F. CCR GRG 80H04 I921H; **CECERA MAURO**, nato a Spoleto (PG) il 6.5.1973, residente a Spoleto (PG), Via Lorenzo Betti n. 12, C.F. CCR MRA 73E06 I921G; **CESARI CESARETTI PAOLO**, nato a Spoleto (PG) il 27.6.1971, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CSR PLA 71H27 I921F rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Degli Esposti (c. f. DGLMSM65P08G478G; p. iva 02088900549), (fax: 075.5737203; e-mail: avv.mde@degliespостistudiolegale.it; pec: massimo.degliesposti@avvocatiperugiapec.it), con studio a Perugia, Via della Luna, n. 19, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Carlo Alberto Zualdi;

-RICORRENTI-

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**



ione  
ito  
tor  
i  
i  
mu

SS:









ti

J

30.7

2023

è

u

Pr

don

J

s

7

---

u

---

le.

L  
cr

30

Pr



11.

11.





sopra illustrate circa il reddito disponibile e la durata minima della procedura, valutando altresì se vi sia una quota mensile di reddito che possa essere messa a disposizione del ceto creditorio, tolta la quota di cui all'art. 268 co. 4 let. b).

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (il tutto, avuto specifico riguardo alla non necessità di adottare specifiche disposizioni in relazione alla procedura esecutiva immobiliare pendente dinnanzi al Tribunale

---

con l'introduzione dell'art. 6 CCII, il legislatore ha optato per l'eliminazione del criterio generale del credito sorto "in funzione" della procedura, per riservare la prededucibilità: i) ai soli crediti espressamente qualificati come tali dalla legge; ii) alle altre ipotesi contemplate nell'art. 6 CCII quest'ultime qualificate come tassative ed insuscettibili di applicazione estensiva o analogica. Tra queste ultime non figura, appunto, il compenso del legale che assiste sovra indebitato.

La tesi contraria ritiene possibile il riconoscimento della prededucibilità, in forza non dell'art. 6 CCII, ma dell'art. 277 CCII, a mente del quale "*i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*"; ciò, malgrado l'art. 269 CCII non preveda come necessaria l'assistenza tecnica del difensore nella formulazione del ricorso, tenuto conto che lo stesso, stando al tenore letterale della disposizione, "*può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC*".

Secondo tale tesi, pertanto, la specialità della previsione contenuta nell'art. 277 CCII rispetto a quella generale contenuta all'art. 6 CCII, farebbe ritenere che il credito del professionista che assiste il debitore nella domanda di liquidazione controllata sia prededucibile, essendo indubbio che esso sorga proprio in funzione dell'accesso alla procedura.

Il d.lgs. 136/2024 ha, invero, depotenziato le motivazioni a sostegno del riconoscimento della prededucibilità per i crediti professionali in esame, avendo eliminato, nell'articolo 277 CCII, la previsione per cui "*..i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti*".

La disciplina dei crediti prededucibili è oggi contenuta, integralmente, nell'articolo 6 il quale prevede, alla lettera a), che sono prededucibili (unicamente per quanto rileva) "*..a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento*".

Si scorge in detta disposizione la chiara finalità di limitare il riconoscimento della prededuzione ai soli crediti relativi alle prestazioni rese dall'OCC (da leggersi anche come riferita al gestore, visto che il codice si riferisce sempre all'OCC in modo atecnico) nell'ambito di procedure da sovraindebitamento, con la conseguenza per la quale non può riconoscere tale natura ai crediti dei professionisti che assistono il debitore.

La lettera d) del medesimo articolo 6 CCII riconosce poi la prededucibilità ai "*..crediti legalmente sorti, durante la procedurale liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore la continuazione dell'esercizio dell'impresa*" riferendosi al "*..compenso degli organi preposti ed (al)le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento*".

Il Tribunale di Spoleto ritiene che le prestazioni professionali richieste dal debitore di cui alla lettera d) si riferiscano ad attività endoconcorsuali (poste in essere, cioè, dopo l'apertura della procedura), non legittimandosi il riconoscimento della prededuzione al legale che ha assistito il debitore nella presentazione del ricorso (ovverosia nella fase pre- apertura, alla quale la disposizione in esame non fa riferimento).

Questa interpretazione trova conferma in una lettura sistematica dell'articolo 6, in quanto i crediti dei professionisti per le attività rese "in funzione della domanda" sono indicati ai punti b) e c) della medesima disposizione, mentre la lettera d) regola la prededuzione endoconcorsuale, relativa ai crediti sorti "durante la procedura di liquidazione" oppure "successivamente alla domanda di accesso": è chiaro, per tali ipotesi, il riferimento alle spese di procedura che (pure) il debitore potrebbe dover sostenere una volta aperta la stessa ovvero una volta ottenuta l'omologa (per es., gli oneri per eventuali perizie di stima funzionali alle procedure competitive ex artt. 71 e 81 CCII o relativi ad eventuali soggetti specializzati incaricati, ecc...).



di Spoleto, essendo sufficiente che sia comunicata all'interno della stessa l'apertura della presente procedura).

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

**CECERA SILVIA**, nata a Spoleto (PG) il 15.7.1976, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CCR SLV 76L55 I921E;

**CECERA GIORGIO**, nato a Spoleto (PG) il 4.6.1980, residente a Spoleto (PG), Via del Carpentiere n. 1, C.F. CCR GRG 80H04 I921H;

**CECERA MAURO**, nato a Spoleto (PG) il 6.5.1973, residente a Spoleto (PG), Via Lorenzo Betti n. 12, C.F. CCR MRA 73E06 I921G;

**CESARI CESARETTI PAOLO**, nato a Spoleto (PG) il 27.6.1971, residente a Spoleto (PG), Via Santo Spes di Spoleto n. 8, C.F. CSR PLA 71H27 I921F rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Degli Esposti;

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la Dott.ssa Federica Micheli;

4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare di ciascun ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, disponendo che il Liquidatore formuli apposita istanza nel più breve termine possibile dalla apertura della procedura;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che ciascun liquidato provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare; b) dispone che l'INPS e il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo ricorrente delle quota di pensione e/o della quota di reddito eventualmente eccedenti gli importi che saranno stabiliti al punto precedente per ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il provvedimento sarà comunicato all'INPS e al datore di lavoro;

7) dispone che il Liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:



- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
- proceda alla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio in ordine, rispettivamente, ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;
- notifichi la presente sentenza a ciascun debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 27.12.2024

Il Presidente est.  
Dott.ssa Sara Trabalza

